

STUDIO ASSOCIATO

CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE
TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO



Pierpaolo Ceroli

*Dott. commercialista
Revisore legale dei Conti
Giornalista Pubblicista*

Il Sole **24 ORE**

pierpaolo.ceroli@cmnp.it

WEBINAR

BILANCI:

LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

WEBINAR

AREZZO, 11 maggio 2020

GRUPPO **24ORE**

cmnp formazione

    @studiocmnp

Anticipazioni Decreto in arrivo.....!!!!

**arriva a giugno il
decreto di maggio
scritto in aprile pensato
a marzo per una crisi
iniziata a febbraio e
conosciuta da gennaio**

«Decreto RILANCIO»

D.L. ... **MAGGIO (!!!)** 2020, n. ...

SI COMPONE **per ora** DI **258 ARTICOLI!!!!**

BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Anticipazioni Decreto in arrivo.....!!!!

«Decreto RILANCIO»

D.L. ... **MAGGIO (!!!)** 2020, n. ...

SI COMPONE **per ora** DI **258 ARTICOLI!!!!**

SALDO E ACCONTO IRAP????

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

**RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI**

AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI

RIFINANZIAMENTO FONDI

PROROGA RIV. PARTECIP. E TERRENI




BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Agenda Lavori:


**EFFETTI CONTABILI
DELL'EMERGENZA
SANITARIA SUL
BILANCIO 2019**




**TEMPISTICHE E
MODALITA' DI
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**



**REVISIONE E
COLLEGIO
SINDACALE:
RELAZIONE AL
BILANCIO E
VERIFICHE IN
EPOCA COVID-19**





EFFETTI CONTABILI DELL'EMERGENZA SANITARIA SUL BILANCIO 2019

OIC 11, OIC 29 E OIC 9

FNC – Documento di ricerca 20.4.2020

Art. 7, D.L. 8.4.2020, n. 23 conv. nella L.04.2020, n.





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6


Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23

“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”



aprile 2020

BILANCI



cmnp formazione

    @studiocmnp




BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017



Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali




Dicembre 2016



Finalità e postulati del bilancio d'esercizio



Marzo 2018





11

Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

Marzo 2018





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO



11

L'OIC 11 qualifica come **postulati di bilancio** le **norme a contenuto generale** in materia di redazione del bilancio, **includendovi** perciò i seguenti **principi desunti dal combinato disposto** degli artt. **2423-bis** "*Principi di redazione del bilancio*", **2423** "*Redazione del bilancio*" e **2423-ter** "*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*".c.c..

I **postulati** del **bilancio** sono i seguenti:

- a) **Prudenza**;
- b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
- c) **Rappresentazione sostanziale**;
- d) **Competenza**;
- e) **Costanza** nei **criteri di valutazione**;
- f) **Rilevanza**;
- g) **Comparabilità**.



POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**; [in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]



11

21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la **valutazione** delle voci di bilancio sia **fatta** nella **prospettiva della continuazione dell'attività** e quindi tenendo conto del fatto che l'**azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**
22. Nella **fase di preparazione del bilancio**, la **direzione aziendale deve effettuare** una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
[in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]



11

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite:**

- le **informazioni relative ai fattori di rischio**,
- le **assunzioni effettuate**;
- le **incertezze identificate**;
- i **piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**;
- dovranno inoltre essere **esplicitate le ragioni** che qualificano come significative le incertezze esposte e **le ricadute** che esse possono avere **sulla continuità aziendale**.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**; [in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]



11

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La **nota integrativa dovrà descrivere** adeguatamente tali **circostanze** e gli **effetti** delle stesse sulla **situazione patrimoniale ed economica** della società.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;

CONSIDERAZIONI

L'impostazione seguita dal **nuovo Oic 11** in materia di **continuità aziendale** ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

11

a) la **continuità** è **sinonimo** di **funzionalità aziendale**;

b) la **crisi di impresa non giustifica l'abbandono** dei **criteri di continuità**, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

c) l'**accertamento da parte degli amministratori**, ai sensi dell'articolo 2485 Cc, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 Cc **comporta l'abbandono della continuità aziendale**. In tale circostanza **la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale**. **Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento**, ma, **tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento**, in quanto **l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria**.

N.B.

I **casi più ricorrenti** nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono **incertezze** sulla **continuità aziendale**. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno. La **nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze** e gli **effetti** delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;
CONSIDERAZIONI



11

La **valutazione** dei **presupposti di continuità** è fondamentale per:

- il **revisore** che deve esprimere un giudizio sul bilancio;
- il **collegio sindacale** che è l'organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità.



Tuttavia, la **responsabilità** della **verifica** dell'**esistenza della continuità aziendale** spetta agli **amministratori**.






Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



11





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale


CONTINUITA' AZIENDALE



11



ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ **11**
Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
 Marzo 2018




**CODICE DELLA
 CRISI DI IMPRESA E
 DELL'INSOLVENZA**



D.Lgs. 12.01.2019, n. 14
 (SO G.U. n. 38 del 14.2.2019)





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE



Maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore collettivo rispetto a quello individuale

ART. 375 Assetti Organizzativi dell'Impresa
Nuovo Art. 2086 c.c.
«GESTIONE DELL'IMPRESA»

Dal 16.03.2019

«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di **istituire** un **assetto organizzativo**, **amministrativo** e **contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**.»*

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE



ART. 375 Assetti Organizzativi dell'Impresa
Nuovo Art. 2086 c.c.
«GESTIONE DELL'IMPRESA»

Imprenditore collettivo

- Gli obblighi previsti dal **nuovo art. 2086** c.c. sono estesi a tutti i tipi di società:
 - Art. 2257 c.c. – **Società Semplice**
 - Art. 2380-bis c.c. e Art. 2409-novies c.c. – **Società per Azioni**
 - Art. 2475 c.c. – **Società a responsabilità limitata**
- Negli articoli richiamati è stata inserita, con differenze minime, del tipo: «*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.*»

Imprenditore individuale

- Adotta misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le **iniziative necessarie** a farvi fronte




BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE



Il rischio organizzativo è un indicatore dell'assetto organizzativo





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI


Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE




LA DINAMICA DELLA CRISI E LA RELATIVA PERDITA DI CONTINUITA' AZIENDALE

Crisi



Insolvenza

- Riduzione dei ricavi e/o incrementi dei costi
- Peggioramento dei margini
- Necessità di ulteriore liquidità/indebitamento
- Allungo nei tempi di pagamento dei fornitori / creditori
- Incremento degli oneri finanziari
- Incapacità di generare flussi di cassa per sostenere il debito
- Necessità di ulteriore liquidità/indebitamento
- Allungo o mancato pagamento di debiti contributivi, tributari
- Peggioramento del rating bancario
- Riduzione / richieste di rientro degli affidamenti
- Incapacità di sostenere il debito (bancario e terzi)
- Insolvenza





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE



LE CAUSE DELLA CRISI

PROPRIETÀ/MANAGEMENT

- Eccessivo accentramento /conduzione padronale
- Debolezza dei controlli interni
- Mancata separazione dei compiti
- Disimpegno proprietà e/o top management
- **Perdita di membri chiave** e mancata sostituzione
- **Passaggio generazionale**

PIANIFICAZIONE E GESTIONE STRATEGICA

- Politiche di espansione errate
- **Strategia economico finanziaria errata**
- Operazioni di finanza straordinaria
- **Inadeguata pianificazione e programmazione**

GESTIONE OPERATIVA

- Struttura costi inadeguata
- Commistione tra beni privati e beni aziendali
- Inefficienza dei processi produttivi e organizzativi

FATTORI MACROECONOMICI

- Cambiamenti normativi
- Avvenimenti traumatici o eventi straordinari
- procedimenti legali

FATTORI SETTORIALI

- Sfavorevole evoluzione della domanda
- Perdita di mercati/clienti chiave o contratti
- Ciclo di vita del settore
- Discontinuità tecnologica
- Contesto competitivo e nuovi competitors





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

CONTINUITA' AZIENDALE



CdA – AD – CE

Il Ruolo degli Amministratori

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI E SOCI



Determinazione del criterio per **la quantificazione del danno** in caso di **responsabilità** per compimento di **atti non funzionali alla conservazione del patrimonio** dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (nuovo articolo 2486, comma 3 Cc in vigore).

Dal 16.03.2019

Articolo 2486 [POTERI DEGLI AMMINISTRATORI], **comma 3 Cc**

«Quando è **accertata la responsabilità degli amministratori** a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica, o in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 Cc, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa delle irregolarità della stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è determinato nella misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».**

cmnp formazione



ISA 570





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;

ISA

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – **CONSIDERAZIONI:**

Il Principio di revisione **Isa 570 (Revised) Going Concern** elenca **alcuni indicatori economico-finanziari** che possono dar luogo a **dubbi sulla continuità**:

1. deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
2. *cash flow* negativi;
3. perdite operative;
4. mancanza di continuità nella distribuzione dei dividendi;
5. incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
6. incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
7. cambiamento delle forme di pagamento concesse da fornitori;
8. incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di prodotti o per altri investimenti;
9. indicatori gestionali:
10. dimissioni dei consiglieri e dei sindaci, perdita di dirigenti strategici
11. contenziosi legale e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero essere non onorati dall'azienda;
12. politiche di governo o modifiche legislative che danno luogo a effetti non favorevoli per l'impresa.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;

ISA 570

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

I principali **indici per la valutazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'azienda:**

- ❑ **Ebitda (Earning before interests, taxes, depreciation and amortization):** corrisponde al margine operativo lordo (Mol) ed è dato dalla somma algebrica tra ricavi operativi costi esterni (materie prime e servizi) e costi del personale. È il primo indicatore economico dell'autofinanziamento dell'azienda ed esprime il reale risultato operativo del *business* aziendale;
- ❑ **Ebit** è pari a ricavi operativi – costi operativi (esterni, personale, ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) + proventi delle attività finanziarie – oneri da attività finanziarie. È il margine che residua dalla gestione operativa e finanziaria e risente delle politiche di bilancio operate dagli amministratori nel fissare ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti;
- ❑ **Posizione finanziaria netta (Pfn)** è la differenza tra attività finanziarie (partecipazioni, investimenti in strumenti finanziari e crediti finanziari) e passività finanziarie (debiti finanziari – v/banche, finanziatori esterni, obbligazionisti e parti correlate). Detto valore è ricorrentemente negativo e rappresenta l'indebitamento dell'azienda. Il rapporto con il Patrimonio netto indica quante volte i finanziamenti a titolo oneroso sono superiori ai mezzi propri; la crescita progressiva e temporale del rapporto è sintomatica di uno stato di crisi.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;

ISA

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

570

- **ciclo commerciale:** politiche di incasso dei crediti, pagamenti dei debiti e rotazione delle rimanenze. Tempi di incasso più brevi rispetto a quelli di pagamento, impresa efficiente, si crea liquidità per assolvere agli impegni. La durata media del ciclo sono i giorni che mediamente intercorrono tra il momento del pagamento e quello dell'incasso. La durata media del ciclo commerciale è dato dalla somma algebrica di tre elementi:
 - 1. turnover dei crediti** (giorni di dilazione media concessa ai clienti: $[360: \text{Ricavi}] / \text{crediti v. clienti}$);
 - 2. turnover dei debiti** (giorni di dilazione media ottenuta dai fornitori);
 - 3. turnover delle rimanenze** (giacenza media delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti: $([360: \text{consumo materie prime}] / \text{rimanenze di materie prime})$)

ove

- consumo materie prime = rimanenze iniziali m.p. + acquisti m.p. – rimanenze finali m.p.;
- giacenza media prodotti finiti = $([360: \text{costo del venduto (consumi, trasporto, mano d'opera, ammortamento, manutenzioni)}] / \text{rimanenze prodotti finiti})$

Più breve è la durata del ciclo, maggiori sono i cicli produttivi che l'impresa potrebbe svolgere nel corso dell'anno. Più ampia è la durata del ciclo, maggiore è la necessità di ricorrere all'indebitamento per far fronte alla carenza temporanea di liquidità nel periodo intercorrente fra il momento del pagamento e quello dell'incasso;



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;

ISA

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

570

- ❑ **redditività:** l'analisi di redditività si propone di verificare se la gestione caratteristica è in equilibrio tra risultato economico e investimenti effettuati. Gli indicatori tipici per detto esame sono il Roe (*return on equity*), il Ros (*return on sales*), Roi (*return on investment*). Il Roe è il rapporto tra Risultato d'esercizio e patrimonio netto, misura la remunerazione del capitale dei soci e la rischiosità dell'investimento. Nell'impresa in crisi il Roe quasi certamente è negativo poiché in una congiuntura sfavorevole il primo valore a risentirne è il risultato d'esercizio. Il Roi è il rapporto tra Ebit e Cin (capitale investito netto) evidenzia l'efficienza complessiva dell'impresa espressa dal *core business* aziendale. Al crescere dell'indice aumenta la capacità della gestione di remunerare il capitale in essa investito. Il Capitale Investito Netto è pari alla differenza tra attività operative e passività operative. Il Ros è il rapporto tra Mon (pari a Ebit – Proventi delle attività finanziarie + oneri da attività finanziarie) e ricavi. Evidenzia la redditività delle vendite ossia la quota di fatturato assorbita dalla gestione operativa. Se l'azienda è in difficoltà i ricavi potrebbero essere stati assorbiti in massima parte dalla gestione operativa e risultare insufficienti per coprire le altre gestioni con la conseguenza che il risultato economico finale possa essere negativo;
- ❑ **margin di tesoreria:** attività correnti - passività correnti;



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

ISA

Prospettiva della **continuità aziendale**;

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

- # 570
- **capitale circolante netto (Ccn)**: attività correnti + rimanenze - passività correnti; il Ccn aggiunge al margine di tesoreria anche le rimanenze; un valore negativo significa che neanche con la cessione delle rimanenze l'impresa è in grado di onorare i debiti a breve;
 - **indice di liquidità primaria (Quick Test Ratio)**: attività correnti (al netto delle rimanenze)/debiti a breve. Se il quoziente assume un valore inferiore a 0,50 si evidenzia una situazione di grave squilibrio finanziario. Un valore superiore a 1 indica una situazione finanziaria equilibrata in quanto la società riesce a far fronte ai propri impegni a breve periodo senza ricorrere a smobilizzo di attività o al ricorso al capitale di terzi.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali



Dicembre 2016





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*Le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali nella legislazione civilistica*”.
3. Il principio si applica ai fini della valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle perdite durevoli di valore.



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Indicatori di potenziali perdite di valore

16. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Determinazione del *fair value*

21. Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del *fair value* di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il *fair value* è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare

che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al *fair value* sono sottratti i costi di vendita.



9





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Determinazione del Valore d'uso

25. I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

- a. una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o
- b. il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.

Nota Integrativa

37. Nella nota integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:

- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed
- al tasso di attualizzazione applicato.

Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*.



9




Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



APPENDICE A

ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE





5 maggio 2020



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Impairment test e COVID-19 - comunicazione

OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019

Si definisce *valore d'uso* il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa.



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



5 maggio 2020

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Impairment test e COVID-19 - comunicazione

OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019

E' stato chiesto se nella stima del valore d'uso di un'immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



Ai fini della predisposizione del **test di impairment**

- La crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di *impairment*?
- Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di *impairment* va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19? .



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



Considerato che, ai sensi dell'OIC 29, il **COVID-19 è un evento successivo** che **non deve essere recepito nei valori di bilancio**, ne consegue che:

- il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;**
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione⁴;**
- ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.**



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
 - i cambiamenti di principi contabili;
 - i cambiamenti di stime contabili;
 - la correzione di errori;
 - i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*I cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, le correzioni di errori, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio nella legislazione civilistica*”.

29

3. Vanno osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai cambiamenti di principi contabili, ai cambiamenti di stime contabili, alla correzione di errori, ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tipologie


59. Si identificano **tre tipologie** di **fatti intervenuti** dopo la chiusura dell'esercizio:

(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO


Tipologie

59. Si identificano **tre tipologie** di **fatti intervenuti** dopo la chiusura dell'esercizio:

(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Rilevazione in bilancio

60. I fatti del tipo **(a)** e **(c)** sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

61. I fatti del tipo **(b)** non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.





Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Obiettivi della Direttiva 2013/34/UE

Schema – *NI Bilancio Ordinario (Art. 2427)*

Nota Integrativa



[Art. 2428, c. 3, n. 5) – Relazione sulla gestione]

Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:
[...]

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio



[Art. 2427, c. 1, n. 22-quater) – Contenuto Nota Integrativa]

La nota integrativa **deve indicare** «la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo **avvenuti** dopo la chiusura dell'esercizio».





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 94

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

«LIQUIDITA'»

D.L. 8 APRILE 2020, n. 23

SI COMPONE DI 44 ARTICOLI



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Art. 7 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART. 7
DL 23

• PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO:
DISPOSIZIONI TEMPORANEE

PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL
BILANCIO:
Disposizioni
temporanee
Art. 7

- Nella **redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020**, la **valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività** [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c.] **può comunque essere operata se** **risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020**, fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.

- Il **criterio di valutazione** è specificamente **illustrato nella nota informativa** anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

- Le **disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020** e **non ancora approvati**.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Art. 7 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART. 7
DL 23

- PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO:
DISPOSIZIONI TEMPORANEE

La **Relazione Illustrativa** spiega che

**PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL
BILANCIO:
Disposizioni
temporanee
Art. 7**

“anche tale previsione (il riferimento è da intendersi al precedente articolo 6: “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) **deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell’epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità.**

La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.**

Si rende, quindi, **necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.**

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



Art. 7 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART. 7
DL 23

- PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE

La Relazione Illustrativa

**PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL
BILANCIO:
Disposizioni
temporanee
Art. 7**

La norma mira, quindi, a **favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese** (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), **consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà**, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima”.

Conclude la Relazione dicendo che **“Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020**, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) **ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica**, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.”



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

**SOGGETTI
OIC ADOPTER**

Bilanci di Esercizio

Bilanci Consolidati

Chi si avvale della **facoltà** dell'art. 7 del DL 23/2020



IL **BILANCIO**
E' REDATTO
APPLICANDO
TUTTI GLI OIC
AD **ECCEZIONE DI**

**paragrafi 23 e 24
dell'OIC 11**

**paragrafo 59 c)
dell'OIC 29**

**SOGGETTI
IAS ADOPTER**



**Non è possibile
attivare la deroga**



se alla
data di chiusura
dell'esercizio
(es. 31.12.2019)
la **società**
si trovava nelle
condizioni descritte

**dal paragrafo 23
Oppure
dal paragrafo 24
dell'OIC 11.**



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

art. 7 del
DL 23/2020



La norma stabilisce che **a determinate condizioni** possano essere derogate le **disposizioni relative** alla prospettiva della **continuità aziendale** ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Pertanto, questa norma se **da un lato consente che** nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 **non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19,** **dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.**

**NOTA
INTEGRATIVA**

**RELAZIONE
Sulla
GESTIONE**



Bilanci: Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

art. 7 del
DL 23/2020



i bilanci ai quali poter applicare la deroga sono, seguendo un ordine cronologico, i seguenti:

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

- bilanci chiusi **successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020** (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

- bilanci **in corso al 31 dicembre 2020** (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).



Altre novità in tema di bilanci

ART.6 e 8
DL 23

- RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

ART.5
DL 23

- RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA





Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.6 e 8
DL 23

• RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI
ALLA SOCIETÀ': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

- **A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020** per le fattispecie verificatesi nel corso degli **esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano**:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se **capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**;
 - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di **riduzione del capitale al di sotto del limite legale**;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.. che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l'esercizio successivo la **perdita non risulti diminuita a meno di un terzo**.
 - Gli artt. 2484, c.1 n.4) e 2545-duodecies



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.6 e 8
DL 23

• RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI
ALLA SOCIETÀ': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

- Per lo stesso periodo **non opera** la **causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.**
- La norma evita agli amministratori il rischio di esporsi alla responsabilità per **gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell'art. 2486 c.c.,** mentre resta ferma la **previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall'art. 58** Direttiva n. 1132/2017.

Articolo 58

Perdita grave del capitale sottoscritto

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
2. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.6 e 8
DL 23

- RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest'ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.6 e 8
DL 23

• RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI
ALLA SOCIETÀ': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

**FINANZIAMENTI
ALLE SOCIETÀ':
Disposizioni
temporanee
Art. 8**

- Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del **9.04.2020** e sino alla data del **31.12.2020** **non si applicano**:
 - l'artt. 2467 c.c., ai sensi del quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci** a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
 - l'art. 2497-quinquies c.c. che applica la **postergazione del rimborso dei crediti** anche ai **finanziamenti effettuati a favore della società** da chi **esercita attività di direzione e coordinamento** nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.6 e 8
DL 23

- RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA': DISPOSIZIONI TEMPORANEE

**FINANZIAMENTI
ALLE SOCIETA':
Disposizioni
temporanee
Art. 8**

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La *ratio* degli articoli 2467 e 2497-*quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell'art. 2467 c.c., con eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento. Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 70

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Martedì, 17 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

«CURA ITALIA»

D.L. 17 MARZO 2020, n. 18

SI COMPONE DI 127 ARTICOLI



Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

ART.106
DL 18

• IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

**IL
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e
MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**


Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli **articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis**, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'**assemblea ordinaria** è convocata entro **centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

.....

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, **fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.




BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

ART.106
DL 18

• IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

TERMINE ORDINARIO



~~120 GG~~



180 GG


TERMINE STRAORDINARIO




180 GG




DECORRENZA



**DAL
17.3.2020**



**AL 31.7.2020
OVVERO
FINE STATO DI EMERGENZA**



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI


Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

ART.106
DL 18

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

ESERCIZIO	PERIODO	PRIMA CONVOCAZIONE	SECONDA CONVOCAZIONE	POSSIBILITA' DI RICORSO A 180 GG CON ASSEMBLEA ORDINARIA FINO AL 31.07.2020
2019	1.01.2019 – 31.12.2019	27.4.2020	21.5.2020	<u>SI</u>
2018	1.12.2018 – 30.11.2019	27.3.2020	21.4.2020	<u>SI</u>
2018	1.10.2018 – 30.09.2019	27.3.2020(*)	21.4.2020(*)	NO???
2019	1.02.2019 – 31.01.2020	27.5.2020	21.06.2020	SI (ENTRO IL 31.8.2020)
2019	1.05.2019 – 30.04.2020	27.8.2020	21.9.2020	NO

(*) SOCIETA' CHE HA OPTATO PER IL MAGGIOR TERMINE STRAODINARIO DI 180 GG.



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

**ART.106
DL 18**

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

LE NUOVE SCADENZE

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Tutte le società	Approvazione dei bilanci e degli organi societari (inclusi organi di controllo obbligatori sulla base delle nuove soglie)	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Società di capitali, Cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, Deroga all'obbligo di presenza nello stesso luogo di, ove previsti, presidente e segretario (o notaio).	Fino al 31 luglio, salvo ulteriore proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza.
Società a responsabilità limitata (SRL)	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per scritto	
Società quotate, Società ammesse alla negoziazione, su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM), Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dell'articolo 135 undecies TUF	
Banche Popolari, Banche di credito cooperativo, Cooperative e mutue assicuratrici	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dell'articolo 135 undecies TUF, anche in deroga alle norme di legge vigente.	



© Riproduzione riservata

**IL
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e
MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**

il comma 2 è volto a **consentire** un più **ampio ricorso**, con riferimento alle:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e mutue assicuratrici;

all'**espressione del voto in via elettronica** o per **corrispondenza** e all'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** anche **in deroga alle disposizioni statutarie**.

**IL
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e
MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**

Dette società, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie **possono prevedere che:**

- il **voto** venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'**intervento all'assemblea** avvenga **mediante mezzi di telecomunicazione**;
- l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto), 2479-bis, quarto comma (Assemblea dei Soci), e 2538, sesto comma (Assemblea), del codice civile:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la loro partecipazione;
 - e l'esercizio del diritto di voto.

IL
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e
MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106

La norma in esame precisa inoltre, al comma 3, che **non è necessario** che, ove previsti, il presidente, il **segretario** o il **notaio** **si trovino nello stesso luogo**.

Inoltre, **solo** per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) è **possibile consentire** che l'**espressione del voto avvenga mediante:**

- consultazione scritta o
- per consenso espresso per iscritto.



REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE: RELAZIONE AL BILANCIO E VERIFICHE IN EPOCA COVID-19



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

NUOVI LIMITI DI NOMINA

Dal 16.03.2019



Riferimento
normativo

Ante D.Lgs. 14/2019

Post Art. 379 D.Lgs. 14/2019 e Post Art.2bis,c.2, DL 32/2019 conv.
L. 14.6.2019, n. 55

Sindaco e
Revisione
Legale dei
Conti
Art. 2477,
Co.2 e 3 del
C.C.

...
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

...
La **nomina** dell'**organo di controllo** o del **revisore** è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:** 1) totale dell'**attivo dello stato patrimoniale: 4** [ex 2] **milioni di euro;** 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **4** [ex 2] **milioni di euro;** 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20** [ex 10] **unità.**
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno** dei predetti limiti.



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

va a modificare

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
17.01.2003
con i D.Lgs. n. 5 e n. 6,

D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
Recepimento Direttiva
2006/43/CE
con decorrenza
7.4.2010
Ha **sostituito** l'intera
rubrica con

D.Lgs. 17.7.2016, n. 135
Attuazione Direttiva
2014/56/UE «Modifica
della Direttiva 2006/43/CE
in materia di **Revisione**
Legale dei Conti annuali
e consolidati»

LEGGE «Delega»
19.10.2017, N. 155
A cui fa seguito
D.Lgs. 12.1.2019, n. 14
«CCII»
con possibilità di **correttivi**
Legge 8.3.2019, n. 20



Capo V – Sezione VI-bis
§ 4 Del Controllo Contabile
Ex art. 2409-bis
«Controllo Contabile»

Capo V – Sezione VI-bis
§ 4 Della Revisione legale dei conti
art. 2409-bis
«Revisore Legale dei Conti»



Collegio Sindacale = **Revisore Legale dei Conti**





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI


ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE


ART.106
DL 18

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI


Dal
16.03.2019



**ASSEMBLEA DEI SOCI
NOMINA
L'ORGANO DI CONTROLLO**



**CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?**



**ENTRO IL
16.12.2019**

RICHIESTA PROROGA

dal **CNDCEC - FNC**
con **Documento** del
6.12.2019



DL «MILLEPROROGHE»

Art. 8, c. 6-sexies DL 30.12.2019, n. 162,

Prorogato, alla data di approvazione del bilancio afferente all'**esercizio 2019** (art. 2364, c. II, c.c.) il termine entro cui le s.r.l. e le coop. in s.r.l.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp




BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE


**PERIODO DI
RIFERIMENTO**



**2017
-
2018**



DL
«MILLEPROROGHE»
Art. 8, c. 6-sexies DL
30.12.2019, n. 162



**2018
-
2019**



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

ART.106
DL 18

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE



LE SOGLIE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

	SOGLIE		
	RICAVI	ATTIVO	DIPENDENTI
Belgio	9.000.000	4.500.000	50
Francia (*)	8.000.000	4.000.000	50
Germania	12.000.000	6.000.000	50
Italia	4.000.000	4.000.000	20
Spagna	5.700.000	2.850.000	50
Svezia	300.000	150.000	3
Uk (**)	13.082.000	6.541.000	50
Danimarca (***)	1.075.000	537.000	12
	3.000.000	1.500.000	50
Austria	10.000.000	5.000.000	50
Grecia	8.000.000	4.000.000	50
Finlandia	200.000	100.000	3

(*) soglie in vigore da maggio 2019 (Decreto 2019-514); le precedenti obbligavano ad un full audit in caso di superamento dei seguenti valori: Ricavi Euro 3.100.000, attivo Euro 1.550.000 e numero medio di dipendenti 50.

(**) le soglie in UK espresse in sterline sono rappresentate al cambio previsto dalla normativa locale di recepimento della Direttiva 2013/34/UE

(***) il superamento della soglia inferiore consente la scelta tra *extended review* o *full audit*; il superamento della soglia superiore rende obbligatorio il *full audit*.





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

ART.106
DL 18

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI



QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO CONTROLLO

	PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA	DOPO "SBLOCCA CANTIERI" ATTUALE
Fatturato	Euro/mln 8,8	Euro/mln 2,0	Euro/mln 4,0
Attivo	Euro/mln 4,4	Euro/mln 2,0	Euro/mln 4,0
Dipendenti	50	10	20





ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

Novità – NUOVI LIMITI DI NOMINA

Dal 16.03.2019

SITUAZIONE DI PARTENZA

Anni	Parametri	Nomina o cessazione
2017 – 2018	2017 Dipendenti: 21 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	Nomina entro il 16.12.2019 (se non previsto da statuto)
	2018 Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4,1 mln Attivo SP: € 4 mln	



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

Novità – NUOVI LIMITI DI NOMINA

Dal 16.03.2019

1° IPOTESI

Anni	Parametri	Nomina o cessazione
2019	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	
2019 2020 2021	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	Permane l'obbligo di nomina per il 2022
2021	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4,1 mln Attivo SP: € 4 mln	

cmnp formazione





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

Novità – NUOVI LIMITI DI NOMINA

Dal 16.03.2019

II° IPOTESI

Anni	Parametri	Nomina o cessazione
2019	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	
2019 2020 2021	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	Cessa l'incarico dal 2022
2021	Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

Novità – NUOVI LIMITI DI NOMINA

POST «DL Milleproroghe»

SITUAZIONE DI PARTENZA – POST «DL MILLEPROROGHE»

Anni	Parametri	Nomina o cessazione
2018 – 2019	2018 Dipendenti: 21 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	Non SI DEVE PROCEDERE A NESSUNA NOMINA
	2019 Dipendenti: 20 u Ricavi: € 4 mln Attivo SP: € 4 mln	



Documento di Ricerca n.234

**ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI NELLE SRL**

Aprile 2020





ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE



Documento di Ricerca n. 234

Trattandosi di **primo incarico di revisione**, è opportuno ricordare che il **revisore è chiamato a considerare i criteri per l'accettazione dell'incarico ai sensi del principio ISA (Italia) 220** *Controllo della qualità dell'incarico di revisione del bilancio* il quale, richiamando l'ISQC 1, **prevede che il revisore acquisisca le informazioni considerate necessarie nelle circostanze prima di accettare un incarico con un nuovo cliente.**

Tenuto conto dei termini particolarmente estesi per il conferimento dell'incarico, come consentiti dal Decreto Milleproroghe, **il responsabile della revisione dovrebbe valutare preliminarmente, sin dalla fase di accettazione del nuovo cliente, la disponibilità di adeguate evidenze probative necessarie per lo svolgimento delle procedure su particolari poste del bilancio come, ad esempio, le giacenze iniziali di magazzino.**

A questi fini, pertanto, si segnalano le **linee guida specifiche del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 510** *Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura.*



ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE



Documento di Ricerca n. 234



Gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019.



Con riferimento a tali incarichi occorre effettuare un'attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento degli stessi per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare.

a) Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, per gli esercizi 2017 e 2018, dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma del Codice Civile. In tale fattispecie il conferimento stesso non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell'art. 379 del Codice della Crisi (che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019). In tale ipotesi, infatti, risulterebbe venuto meno il presupposto normativo dell'intervenuto conferimento dell'incarico. Sussisterebbero dunque, salvo quanto indicato alla successiva lett. b, **i presupposti per l'esercizio dell'interruzione anticipata** in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dal Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 (il "D.M. 261/2012"), vale a dire tramite revoca per **giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale**. In proposito, si rileva che l'art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che "in caso di revoca per **giusta causa o dimissioni** da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che **sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata**".



ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

 ASSIREVI

Documento di Ricerca n. 234



Gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019.



Segue 

La norma appena richiamata, dunque, impone un obbligo di *cooling-off* nel caso in cui la cessazione anticipata dell'incarico sia conseguenza di una revoca da parte della società o delle dimissioni del revisore. **Analogo obbligo non è invece previsto per l'ipotesi di risoluzione consensuale dell'incarico**: in questa circostanza, quindi, la società potrà nuovamente procedere ad incaricare della revisione legale dei propri conti il revisore cessato. Tale facoltà non parrebbe infatti preclusa dal mero dato letterale dell'art. 7, secondo comma del D.M. 261/2012, ove si prevede di "conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione". In tal senso si è ampiamente orientata la prassi dal 2012 a seguire.



ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE

 ASSIREVI

Documento di Ricerca n. 234



Gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019.



Segue 

Alla luce di quanto sopra, **gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019/2021 potranno essere oggetto di risoluzione consensuale tra le parti ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012.** In proposito, il D.M. 261/2012 prevede che *“l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione.”*

Nelle circostanze in oggetto, in cui l'interruzione anticipata dell'incarico è motivata dal venire meno del presupposto normativo per l'emissione della relazione di revisione, occorre formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'accordo tra amministratori e revisori. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell'assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione dell'incarico e il contestuale conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore in conformità alla nuova disciplina di cui all'art. 379 del Codice della Crisi. Ovviamente, **la società potrà in ogni caso procedere a convocare un'assemblea ad hoc per la delibera di risoluzione dell'incarico di revisione e di conferimento del nuovo incarico anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio 2019.**



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

ART.106
DL 18

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI



DL «MILLEPROROGHE»

Art. 8, c. 6-sexies DL 30.12.2019, n. 162, 6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «**entro nove mesi dalla predetta data**» sono sostituite dalle seguenti: «**entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile**».

Dal
16.03.2019

ENTRO IL
16.12.2019



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

ART.106
DL 18

• IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI!

Dal 16.03.2019

**CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?**




Collegio Sindacale con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti



Collegio Sindacale
MONOCRATICO con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti



Revisore Legale
dei Conti



Società di
Revisione

CM
M



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI


ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

ART.106
DL 18

• IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

Dal 16.03.2019



Articolo 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, **l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale** e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



SINDACO





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER SINDACI

Dal 16.03.2019



CONTROLLO GESTIONALE

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE
ARTICOLO 2403

SOCIETÀ QUOTATE ARTICOLO 149, COMMA 1, LETTERA C) TUF

Il Collegio sindacale ha la responsabilità di vigilare su

osservanza della legge e dello statuto

osservanza della legge e dell'atto costitutivo rispetto dei principi di corretta amministrazione

rispetto dei principi di corretta amministrazione

adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione

adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento, redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi

adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Collegio Sindacale con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti



Collegio Sindacale
MONOCRATICO con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti

cmnp formazione



© Riproduzione riservata



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER **SINDACI**

Dal 16.03.2019



CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



CONTROLLO CONTABILE

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE ARTICOLO 2409 BIS CC E ARTICOLO 2403, COMMA 2 CC

Il Collegio ha la responsabilità tipica della revisione legale quando svolge

il controllo contabile, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e se lo statuto prevede la possibilità di attribuire la revisione anche ai sindaci (si applicano le disposizioni di cui al Dlgs 39/2010)

DOVERI SPECIFICI

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE ARTICOLI 2404, 2405, 2429, COMMA 2, 2406, 2407, 2408, 2409 CC

SOCIETÀ QUOTATE ARTICOLO 149, COMMI 2 E 3 TUF, ARTICOLI 152 E 153 TUF

Il Collegio sindacale deve

riunirsi almeno ogni 90 giorni

assistere alle adunanze del CdA e dell'assemblea

assistere alle adunanze del CdA e dell'assemblea

presentare la relazione all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione

presentare la relazione all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione



Collegio Sindacale con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



Collegio Sindacale MONOCRATICO con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER SINDACI

Dal 16.03.2019



COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE ARTICOLI 2404, 2405, 2429, COMMA 2, 2406, 2407, 2408, 2409 CC

SOCIETÀ QUOTATE ARTICOLO 149, COMMI 2 E 3 TUF, ARTICOLI 152 E 153 TUF

Il Collegio sindacale deve

procedere alla convocazione dell'assemblea in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori o facoltà di convocazione in caso ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità

Il Collegio sindacale ha

il dovere di verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio

il dovere di **comunicare senza indugio alla Consob** le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione

Il Collegio sindacale deve

indagare senza ritardo sui fatti censurabili denunciati dai soci e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, se denuncia fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

indagare senza ritardo sui fatti censurabili denunciati dai soci e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, se denuncia fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

avere facoltà di denuncia al tribunale se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate

far ricorso ex articolo 2409 Cc soltanto laddove si riscontrino gravi irregolarità gestionali e i rimedi interni alla società esperiti per ovviare a tali irregolarità siano apparsi insufficienti (Tribunale di Milano 5 marzo 2007)

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Collegio Sindacale con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti



Collegio Sindacale
MONOCRATICO con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti

cmnp formazione

in @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER **SINDACI**

Dal 16.03.2019



CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



POTERI/DOVERI

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE ARTICOLO 2403 BIS CC

SOCIETÀ QUOTATE ARTICOLO 150 TUF

Il Collegio sindacale ha il potere

di ispezione e di controllo

di ispezione e di controllo

di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, anche con riferimento a società controllate

di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, anche con riferimento a società controllate

di scambiare informazioni con corrispondenti organi delle controllate in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale

di scambiare informazioni con corrispondenti organi delle controllate in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale



Collegio Sindacale con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



Collegio Sindacale MONOCRATICO con Funzioni di Revisore Legale dei Conti

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER **SINDACI**

Dal 16.03.2019



RESPONSABILITÀ CIVILE

COLLEGIO SINDACALE	SOCIETÀ NON QUOTATE ARTICOLO 2407 CC	SOCIETÀ QUOTATE ARTICOLO 150 TUF
<p>Il Collegio sindacale deve</p>	<p>adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (criterio di diligenza ex articolo 1176, comma 2 Cc)</p>	<p>adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (criterio di diligenza ex articolo 1176, comma 2 Cc)</p>
<p>I sindaci rispondono</p>	<p>della violazione degli obblighi di verità delle attestazioni, di conservazione del segreto e degli altri loro doveri, indipendentemente da un connesso inadempimento riportabile agli amministratori</p>	<p>della violazione degli obblighi di verità delle attestazioni, di conservazione del segreto e degli altri loro doveri, indipendentemente da un connesso inadempimento riportabile agli amministratori</p>
<p>Ai sindaci incombono</p>	<p>in solido con gli amministratori le responsabilità per non aver adempiuto ai propri obblighi di controllo e per non aver così evitato la produzione di un danno conseguente a inadempimenti degli amministratori stessi</p>	<p>in solido con gli amministratori le responsabilità per non aver adempiuto ai propri obblighi di controllo e per non aver così evitato la produzione di un danno conseguente a inadempimenti degli amministratori stessi</p>

CHI DEBBO NOMINARE: SINDACO O REVISORE?



Collegio Sindacale con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



Collegio Sindacale MONOCRATICO con Funzioni di Revisore Legale dei Conti

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER **SINDACI**

Dal 16.03.2019



AZIONE DI RESPONSABILITÀ

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ NON QUOTATE
AZIONE EX CODICE CIVILE

SOCIETÀ QUOTATE
AZIONE EX TUF

Il Collegio sindacale è passibile

di azione sociale di responsabilità (articoli 2393 e 2393 bis Cc), da parte della società, dei soci, del curatore, commissario liquidatore, prescrivendosi in 5 anni

di azioni di responsabilità nelle società quotate. La Consob può presentare la denuncia ex articolo 2409 Cc, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale (articolo 152 Tuf)

di azione di responsabilità esercitata dai creditori (articolo 2394 Cc), da parte dei creditori insoddisfatti e curatore o commissario liquidatore, prescrivendosi in 5 anni

di azioni di responsabilità nelle società quotate. Consob e Banca d'Italia possono applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sindaci delle società quotate nel caso di omesso o inadeguato esercizio dell'attività di controllo in violazione dei doveri ex articolo 149 Tuf (articolo 187 bis e ss. Tuf)

di azione individuale del socio e del terzo (articolo 2395 Cc), soci e terzi che si ritengono direttamente danneggiati, prescrivendosi in 5 anni

di azioni di responsabilità nelle società quotate

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Collegio Sindacale con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti



Collegio Sindacale
MONOCRATICO con
Funzioni di Revisore
Legale dei Conti

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER SINDACI

Dal 16.03.2019



RESPONSABILITÀ PENALE

COLLEGIO SINDACALE	REATI SOCIETARI PROPRI E IN CONCORSO	REATI FALLIMENTARI
<p>Il Collegio sindacale ha responsabilità penali per effetto, tra gli altri, degli articoli elencati</p>	<ul style="list-style-type: none"> › false comunicazioni sociali (articoli 2621 e articoli 2621 bis e 2621 ter Cc) › false comunicazioni sociali delle società quotate (2622 Cc) › corruzione fra privati (articolo 2635 Cc) › istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635 bis Cc) › ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 Cc) › impedito controllo (articolo 2625 Cc) › indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 Cc) › illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 Cc) › illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 Cc) › Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 Cc) › omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629 bis Cc) › formazione fittizia del capitale (articolo 2632 Cc) › indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 Cc) › infedeltà patrimoniale (articolo 2634 Cc) › illecita influenza sull'assemblea, aggio (articoli 2626 e 2637 Cc) 	<p>Bancarotta fraudolenta</p> <ul style="list-style-type: none"> › hanno distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni del fallito ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, hanno esposto o riconosciuto passività inesistenti; › hanno sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare ad essi o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li hanno tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; › hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo un reato societario; › hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società; › dolo diretto o se l'omissione del dovere di controllo possa qualificarsi come compartecipazione dolosa. <p>Bancarotta semplice</p> <ul style="list-style-type: none"> › hanno consumato una notevole parte del patrimonio del fallito in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; › hanno compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; › hanno aggravato il dissesto del fallito, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento o con altra grave colpa; › non hanno soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; › hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge.

CHI DEBBO NOMINARE: SINDACO O REVISORE?



Collegio Sindacale con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



Collegio Sindacale MONOCRATICO con Funzioni di Revisore Legale dei Conti



REVISORE





ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER REVISORI

Dal 16.03.2019



DOVERI

REVISORI LEGALI DEI CONTI
(PERSONA FISICA E SOCIETÀ)

SOCIETÀ NON QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39

SOCIETÀ QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39

I revisori devono

rispettare i principi di deontologia e scetticismo professionale, di riservatezza e segreto professionale (articoli 9 e 9 bis, Dlgs 39/2010)

rispettare i principi di deontologia e scetticismo professionale, di riservatezza e segreto professionale (articoli 9 e 9 bis, Dlgs 39/2010)

essere indipendenti dalla società incaricante e non devono essere coinvolti nel suo processo decisionale (articolo 10, Dlgs 39/2010)

essere indipendenti dalla società incaricante e non devono essere coinvolti nel suo processo decisionale (articolo 10, Dlgs 39/2010)

ridurre il rischio di indipendenza: se l'indipendenza rischia di essere compromessa, revisori devono adottare misure volte a ridurre tale rischio e se non si riescono a ridurre i revisori devono astenersi dallo svolgimento dell'incarico

ridurre il rischio di indipendenza: se l'indipendenza rischia di essere compromessa, revisori devono adottare misure volte a ridurre tale rischio e se non si riescono a ridurre i revisori devono astenersi dallo svolgimento dell'incarico

svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea (articolo 11, Dlgs 39/2010)

svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea (articolo 11, Dlgs 39/2010)

esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e illustrano i risultati della revisione legale. Il giudizio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio

esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e illustrano i risultati della revisione legale. Il giudizio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio

verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Revisore Legale
dei Conti



Società di
Revisione



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER REVISORI

Dal 16.03.2019



POTERI/DOVERI

REVISORI LEGALI DEI CONTI
(PERSONA FISICA E SOCIETÀ)

SOCIETÀ NON QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39

SOCIETÀ QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39

I revisori hanno

il diritto di ottenere da amministratori documenti e notizie utili per la revisione (articolo 14, comma 6, Dlgs 39/2010)

il diritto di ottenere da amministratori documenti e notizie utili per la revisione (articolo 14, comma 6, Dlgs 39/2010)

I revisori possono

procedere autonomamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (articolo 14, comma 6, Dlgs 39/2010)

procedere autonomamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (articolo 14, comma 6, Dlgs 39/2010)

I revisori devono


con il collegio sindacale, scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (articolo 2409 *septies* Cc)

con il collegio sindacale, scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (articolo 2409 *septies* Cc). Relazionarsi con i comitati e gli organi di controllo interno nelle società quotate/enti di interesse pubblico

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Revisore Legale
dei Conti



Società di
Revisione



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

DOVERI/POTERI/RESPONSABILITÀ PER REVISORI

Dal 16.03.2019



RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

REVISORI LEGALI DEI CONTI (PERSONA FISICA E SOCIETÀ)	SOCIETÀ NON QUOTATE DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39	SOCIETÀ QUOTATE DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39
I revisori rispondono	in solido tra loro e con amministratori per danni derivanti da inadempimento dei propri doveri nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> › della società; › dei suoi soci; › dei terzi. <p>Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.</p>	in solido tra loro e con amministratori per danni derivanti da inadempimento dei propri doveri nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> › della società; › dei suoi soci; › dei terzi. <p>Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.</p>
Il responsabile dell'incarico e i dipendenti che hanno collaborato alla revisione	sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione, per danni conseguenti a loro inadempimenti o a fatti illeciti nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> › della società che li ha incaricati; › nei confronti dei terzi danneggiati. <p>La responsabilità è fissata entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.</p>	sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione, per danni conseguenti a loro inadempimenti o a fatti illeciti nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> › della società che li ha incaricati; › nei confronti dei terzi danneggiati. <p>La responsabilità è fissata entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.</p>
I revisori sono penalmente perseguiti per	<ul style="list-style-type: none"> › falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (articolo 27) › corruzione dei revisori (articolo 28) › compensi illegali (articolo 30) › illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (articolo 31) 	<ul style="list-style-type: none"> › falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (articolo 27) › corruzione dei revisori (articolo 28) › compensi illegali (articolo 30) › illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (articolo 31).

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



Revisore Legale
dei Conti



Società di
Revisione



SANZIONI AMMINISTRATIVE

CHI DEBBO NOMINARE:
SINDACO O REVISORE?



REVISORI LEGALI DEI CONTI
(PERSONA FISICA E SOCIETÀ)

SOCIETÀ NON QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39

SOCIETÀ QUOTATE
DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39


I revisori sono passibili da parte del Mef e della Consob di sanzioni che possono essere

- › avvertimenti;
- › censure;
- › sanzione amministrativa pecuniaria, revoca dell'incarico;
- › sospensione cautelare dal Registro dei revisori legali dei conti;
- › cancellazione dal Registro ecc.

- › avvertimenti;
- › censure;
- › sanzione amministrativa pecuniaria, revoca dell'incarico;
- › sospensione cautelare dal Registro dei revisori legali dei conti;
- › cancellazione dal Registro ecc.



Revisore Legale
dei Conti



Società di
Revisione





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

ART.106
DL 18

- IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI!

**CHE SUCCEDA
SE NON LO NOMINO?**



 registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

COMMA 5, ART. 2477 C.C.:

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. **Se l'assemblea non provvede**, alla nomina **provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

cmnp formazione

 @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

C
MNP





In questo **contesto di restrizione agli spostamenti e limitazione nell'accesso ai locali del cliente** **dove è archiviata buona parte della documentazione** è importante capire quali sono i principali rischi che il revisore dovrà affrontare e le conseguenze sulla capacità di esprimere un giudizio professionale, **raggiungendo una ragionevole sicurezza** (e non la certezza assoluta) che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



ISA 210

Per capire il fenomeno, un valido contributo ce lo forniscono le regole definite dai principi di revisione (ISA) che di seguito andiamo ad esaminare.

Partendo dall'analisi dell'ISA 210, si rileva che **il principio ci impone di verificare l'esistenza delle "condizioni indispensabili per una revisione contabile"** tra cui l'acquisizione della conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità di fornire al revisore:

- accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza** che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla direzione** ai fini della revisione contabile;
- la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.**

Conseguentemente, il mancato rispetto o una significativa carenza di una delle summenzionate condizioni, impone al revisore di valutare l'esistenza di una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione in funzione della materialità sul bilancio.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



ISA 220
ISQC1

Il revisore è **responsabile** dei sistemi, delle direttive e delle procedure **di controllo della qualità**.

In base a tali principi, il revisore **ha l'obbligo di istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità** tale che lui ed il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e i regolamentari applicabili ma anche che le relazioni emesse dal soggetto abilitato alla revisione siano appropriate alle circostanze.

È pertanto evidente che, **eventuali carenze di documentazione dovute alle restrizioni causate dal Coronavirus** dovranno essere attentamente analizzate **sia alla luce di una eventuale limitazione di scopo, sia ai fini della archiviazione di una completa documentazione** (come previsto dall'ISA 230) a supporto della “appropriata” relazione di revisione.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



ISA 220
ISQC1

Appropriata documentazione che, ricordiamo, **un domani potrebbe essere oggetto di ispezioni** da parte di soggetti esterni secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da altre disposizioni applicabili.

In questo periodo, **è importante che il revisore ricordi sempre che la revisione contabile è un lavoro di documentazione e allegazione che deve essere fatta secondo regole precise al fine di dare evidenza alle conclusioni cui si è giunti e che il lavoro è stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.**

Quindi, la mancata allegazione di documentazione non potrà permettere in futuro, di verificare l'avvenuto controllo e le basi delle conclusioni permettendoci di affermare che, in questo caso, **“la forma è (anche) sostanza”**.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



ISA 250b

In base a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, il revisore deve **verificare periodicamente** la regolare tenuta della contabilità e conformità degli adempimenti richiesti dalla normativa.

L' **ISA 250b** fornisce **indicazioni** in tal senso prevedendo **casi di ritardi o limitazioni nella predisposizione dei dati**, devono essere **attentamente valutati** anche alla luce di quanto previsto dall'**ISA 260 e 265** in materia di comunicazioni ai responsabili delle attività di governance.

In particolare, **potrebbero essere emessi** *early warning* sul sistema di controllo interno e sull'abilità dell'azienda nel rispettare termini e scadenze.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



ISA 500

L'**impossibilità di accedere ai locali** della società impedirà di svolgere alcuni tipi di **verifica molto spesso usati come anche previsto dall'ISA 500** quali le **ispezioni** (verifica fisica di una attività) e le **osservazioni** (assistere ad un processo o una procedura svolta da altri).

Tali verifiche, per definizione, sono possibili solo nel momento della performance dell'attività da controllare, e il revisore che non ha la possibilità di affiancare chi le esegue dovrà capire se è di fronte a una limitazione o se può cambiare la strategia di revisione aggiornando le considerazioni precedentemente pianificate pena una incoerenza tra strategia di revisione e controlli effettuati.



ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori



- La **prima opzione** potrebbe essere il considerare semplicemente l'inserimento di un richiamo d'informativa che evidenzi gli eventi successivi occorsi dopo la data di riferimento del bilancio e relativi all'emergenza Coronavirus come previsto dall'OIC 29.
- La **seconda possibilità** è l'inserimento di un paragrafo riguardante le incertezze significative relative alla continuità aziendale.
- Terza opzione** è formulazione di un giudizio con rilievi o negativo a causa dell'informativa inadeguata fornita dagli amministratori.
- Quarta possibilità** è l'emissione di una relazione con giudizio con rilievi o, addirittura, l'impossibilità di esprimere un giudizio a seguito dell'impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati.

RELAZIONE REVISORE

A seguito Covid-19



Documento di Ricerca n.233

LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE

Aprile 2020

ISA 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE



Documento di Ricerca n. 233

**SCOPO
DEL
DOCUMENTO**



Il Documento intende fornire **indicazioni applicative delle regole e linee guida contenute nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 Attestazioni scritte** in merito al contenuto delle attestazioni scritte **da parte della Direzione**, acquisite dal revisore quali elementi probativi nell'ambito dell'attività di revisione contabile finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato reso ai sensi delle specifiche leggi o su base volontaria, nonché quali presupposti per la formulazione del suddetto giudizio sul bilancio.



Documento di Ricerca n. 233

**ISA
580
ATTESTAZIONI
SCRITTE**



L'ISA Italia n. 580 indica che il **revisore richiede** alla Direzione **di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità** con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- che la Direzione ha **adempiuto** alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio **in conformità** al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua **corretta rappresentazione**;
- che la Direzione ha **fornito** al revisore **tutte le informazioni pertinenti** e l'accesso come concordato nei termini dell'incarico di revisione **e che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.**



Documento di Ricerca n. 233

**ISA
580
ATTESTAZIONI
SCRITTE**



Le **attestazioni** della **Direzione** sono tra l'altro **volte a fornire** al **revisore conferma**, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., della **completezza**, **autenticità** e **attendibilità** della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell'espletamento della sua attività e per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione.



Documento di Ricerca n. 233

**ISA
580
ATTESTAZIONI
SCRITTE**



Fac-simili all'interno del:

- Documento ISA 580
- Documento di Ricerca n. 233




Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.5
DL 23

- RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155

[si compone di 16 articoli]



**CODICE DELLA
CRISI DI IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA**



D.Lgs. 12.01.2019, n. 14
(SO G.U. n. 38 del 14.2.2019)



.... IN ATTESA DEL DECRETO CORRETTIVO



[si compone
di **391 articoli**]

**16 ARTICOLI
ENTRANO IN VIGORE
IL 16 MARZO 2019
(30 GG DALLA
PUBBLICAIZIONE IN G.U.)**

**I RESTANTI 375 ARTICOLI
ENTRANO IN VIGORE
IL 15 AGOSTO 2020
(18 MESI DALLA
PUBBLICAIZIONE IN G.U.)**



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.5
DL 23

- RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



D.Lgs. 12.01.2019, n. 14
(SO G.U. n. 38 del 14.2.2019)



RINVIO

PARZIALE

Art. 11 del
D.L. 2 marzo 2020, n. 9
Al 15 Febbraio 2021



TOTALE

Art. 5 del
D.L. 8 APRILE 2020, n. 23
Al 1° Settembre 2021



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.5
DL 23

- RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

**PRIMO
RINVIO**

Art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9

“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 11 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” **ha stabilito**, in riferimento all'obbligo di segnalazione di cui agli **articoli 14 [Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari], comma 2, e 15 [Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati]** del **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)**, che i predetti sistemi di allerta le relative segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocri), **entreranno**, salvo probabili ulteriori slittamenti, in vigore **solo a partire dal 15 febbraio 2021** invece del prossimo 15.08.2020

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.5
DL 23

- RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

**SECONDO
RINVIO**

Art. 5 del D.L. 8 APRILE 2020, n. 23

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”.

ART. 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

**ENTRATA
IN VIGORE**

~~15 AGOSTO 2020~~

1° SETTEMBRE 2021



cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.5
DL 23

• RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

CODICE DELLA
CRISI DI IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA



D.lgs. 12.01.2019, n. 14
(SO G.U. n. 38 del 14.2.2019)



16 ARTICOLI

SONO ENTRATI IN VIGORE

IL 16 MARZO 2019

**(30 GG DALLA
PUBBLICAIZIONE IN G.U.)**

1. l'istituzione dell'albo dei soggetti destinati a svolgere, dietro incarico dell'autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (**artt. 356, 357**);
2. la competenza, nei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, ed individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (**Art. 27, co. 1**);
3. le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria (**art. 350**);
4. area web riservata (**art. 359**);
5. la certificazione dei debiti contributivi, dei premi assicurativi (**art. 363**) e la certificazione dei debiti tributari (**art. 364**);
6. modifica testo unico in materia di spese di giustizia (**art. 366**);
7. gli assetti organizzativi dell'impresa e societari (**art. 375 e 377**);
8. la responsabilità degli amministratori (**art. 378**);
9. la nomina degli organi di controllo (**art. 379**, con la precisazione che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per le S.r.l. e le cooperative già costituite, deve essere rispettato **entro nove mesi** dalla pubblicazione del D.lgs. in esame);
10. le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (**artt. 385, 386, 387, 388**).

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



“È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere «superato»”

Albert Einstein





BILANCI: LE REGOLE IN EPOCA COVID-19 E LE ULTIME NOVITÀ FISCALI

La differenza tra noi Italiani.....e tutti gli Altri!!!!

*Intervento a
**CONFINDUSTRIA
BERGAMO**
a cura del
Dr. Pontremoli*



C
MNP

Con la partecipazione dello Studio Ass.to CMNP

dal **3 Aprile 2020**


Aprile 2020

GRUPPO **24** ORE



MISURE PER LE IMPRESE e PROFESSIONISTI

di prossima uscita



Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

20 ANNI
di ASSISTENZA
& CONSULENZA
GLOBALE



Lo Studio Associato di consulenza aziendale, tributaria, societaria e del lavoro nasce vent'anni fa dall'intuizione dei suoi soci fondatori, in una piccola realtà marchigiana della Provincia di Ancona. Alcuni anni dopo, per meglio affrontare le nuove sfide del mercato, apre la sede principale a Milano, al decimo piano della Torre Breda, avviando strette collaborazioni con altri primari studi. Senza mai rinnegare le proprie origini, lo studio ha sviluppato competenze specifiche in ambito tributario e societario tali da avviare, sin dal 2002, collaborazioni stabili in ambito editoriale con articoli e pubblicazioni per il quotidiano *Il Sole 24 Ore*, manuali, libri, banche dati, dapprima con il Gruppo 24 Ore S.p.A e poi con la "A. Giuffrè Editore S.p.A.", divenendo un punto di riferimento nel panorama italiano per le aziende e gli stessi professionisti.

Siamo collaboratori di
GRUPPO 24 ORE

GIUFFRÈ FORMAZIONE
TRIBUTO E FISCALITÀ ALLA S. B. ONLINE



Etica, indipendenza, professionalità, un'ampia gamma di competenze, un rapporto diretto con il cliente e soluzioni appropriate sono le qualità che da sempre ci contraddistinguono.



Vi aspettiamo nelle nostre sedi


MILANO
Piazza Repubblica 32
Torre Breda, int. 67, 10° piano
☎ 02 87 39 30 73
Fax 02 87 39 26 94

ANCONA
Via dell'Industria 114/c
60024 Filottrano
☎ 071 722 40 08
Fax 071 722 49 65

ROMA
PROSSIMA APERTURA

Scriveteci a
info@cmnp.it

Seguetece su



cmnp.it

www.cmnp.it - 02 87 39 30 73 - 071 722 40 08

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
Dottori commercialisti
Revisori contabili
Consulenti del lavoro
Giornalisti pubblicisti

CONSULENZA
AZIENDALE
TRIBUTARIA
SOCIETARIA
& DEL LAVORO

ABBIAMO
UN PIANO

TUTTO PER VOI



cmnp.it



Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

TEAM di PROFESSIONISTI AL VOSTRO SERVIZIO

4

AMBITI
AZIENDALE
TRIBUTARIO
SOCIETARIO
LAVORO

13

**AREE di
CONSULENZA**

2

SEDI
MILANO
ANCONA

*La filosofia dello studio
che esprime la nostra vicinanza al cliente
e quella racchiusa nell'assunto di Oscar Wilde:
"I miei affari mi annoiano a morte,
preferisco quelli degli altri."*

I NOSTRI
AMBITI DI
CONSULENZA

Consulenza AZIENDALE	Consulenza TRIBUTARIA	Consulenza SOCIETARIA	Consulenza DEL LAVORO
<ul style="list-style-type: none"> Analisi di bilancio e calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali Calcolo dei flussi finanziari (variazione di CCN, Cash Flow operativo e flussi di cassa) Controllo di gestione (programmazione, pianificazione, analisi scostamenti) differenziale e mirata nei confronti di soggetti privati Valutazione d'azienda o di rami aziendali 	<p>Consulenza economica-finanziaria per l'accesso a forme e fonti di finanziamento ordinarie e agevolate</p> <p>Settore CONTABILE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenuta contabile Redazione di bilanci d'esercizio e consolidati Consulenza ed assistenza contabile continua Redazione di budget e bilanci consuntivi Controllo legale dei conti Funzioni di revisori contabili di società e di enti pubblici e privati 	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, sia nelle fasi isettive che nelle eventuali su coattive contenziose Pianificazione e della fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale Predispersione e di pareri pro-verità Assistenza e redazione di tributarie Redazione di dichiarazioni fiscali Assistenza in procedure concorsuali 	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e commerciale nelle fasi di costituzione, modifica e scioglimento, nonché nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scopi di azienda Negoziazione e trattazione e stipulazione di contratti Organizzazione aziendale e strategie d'impresa

LE NOSTRE
AREE DI
CONSULENZA

Le aree di consulenza si sono sempre adeguata al passo con i tempi e alle necessità del mercato. A tal fine lo Studio CMNP ha potenziato nel tempo la propria struttura con figure professionali di alto profilo che hanno permesso di mantenere la qualità, il parametro di riferimento che da sempre contraddistingue l'Associazione.

Un'ulteriore area che non è stata mai trascurata è quella inerente la formazione dove lo studio è impegnato con la sua struttura e i suoi professionisti, in qualità di relatori, nei principali convegni in ambito nazionale. Viene inoltre fornita, a richiesta dell'azienda, la formazione on site, su temi che specifiche di cui si necessita l'aggiornamento per il proprio personale: codificata da materiale didattico.

1

CRISI DI IMPRESA
strumenti di alerta,
implementazione
e monitoraggio
degli indicatori
di crisi

2

CONTENZIOSO:
assistenza al contribuente
in fase accertativa,
contenzioso tributario,
parentistica, redazione
di interpellati e attività
di deflazione

3

PIANIFICAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE
fiscale nazionale,
redazione di interpellati,
Patent Box

4

PIANIFICAZIONE
ED OTTIMIZZAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE:
transfer pricing,
eterodirezione,
ruling, controlled foreign
companies, beps ecc.

5

GOVERNANCE
SOCIETARIA
e passaggio
generazionali

6

Strumenti a tutela
del proprio
PATRIMONIO
(trust)

7

START-UP innovative,
CROWDFUNDING
e ricerche
di acceleratori

8

DUE DILIGENCE
fiscale, societaria,
aziendale

9

Assunzione incarichi
nei COLLEGI SINDACALI,
REVISIONE E ORGANISMO
DI VIGILANZA

10

Strumenti di
FINANZA ALTERNATIVA,
ricerche di fondi
d'investimento per
reperimento di capitali
rivolti alla crescita
aziendale

11

OPERAZIONI
STRAORDINARIE
e di M&A
(Merger and
acquisition)

12

QUOTAZIONE
DELLE PMI
al mercato
primario
e dell'AIM



Associazione Nazionale dei Tribuisti e degli Esperti in materia di Imposte e di Giurisprudenza Tributaria
I professionisti si sono uniti dal 1991
Associazione Nazionale dei Tribuisti e degli Esperti in materia di Imposte e di Giurisprudenza Tributaria

cmnp formazione

[f](#) [in](#) [t](#) [@](#) [@studiocmnp](#)

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO



Pierpaolo CEROLI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

Andrea MARCHESIANI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
andrea.marchesiani@cmnp.it

Gionluca NATALUCCI
Consulente dell'arte
Ministrato
gionluca.natalucci@cmnp.it

Sonia PUCCI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
sonia.pucci@cmnp.it

Paola BONSIGNORE
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
paola.bonsignore@cmnp.it

Stefano CINGOLANI
Esperto fiscale già funzionario
Dell'ente Agenzia Entrate
Pubblica
stefano.cingolani@cmnp.it

Agnese MENGHÌ
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
agnese.menghi@cmnp.it

Luisa MILETTA
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
luisa.mileta@cmnp.it

Michele BERNABEI
Consulente
michele.bernabei@cmnp.it

Elisa FAGIOLI
Consulente
elisa.fagioli@cmnp.it

Maura GARBUCCIA
Responsabile Paghe
maura.garbuccia@cmnp.it

Noemi GASPARINI
Responsabile Contabilità
noemi.gasparini@cmnp.it

Arianna GRASSI
Segretaria
arianna.grassi@cmnp.it

**I NOSTRI
AMBITI DI
CONSULENZA**

Consulenza AZIENDALE

- Analisi di bilancio e calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali
- Calcolo dei flussi finanziari (variazione di CCN, Cash Flow operativo e flussi di cassa)
- Controllo di gestione (programmazione, pianificazione, analisi scostamenti) differenziata e mirata nei confronti di soggetti privati
- Valutazione d'azienda o di rami aziendali

Settore CONTABILE

- Tenuta contabilità
- Redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati
- Consulenza ed assistenza contabile continua
- Redazione di budget e business-plan
- Controllo legale dei conti,
- Funzioni di revisori contabili di società e di enti pubblici e privati

Consulenza TRIBUTARIA

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, sia nelle fasi operative che nelle eventuali sucessive contenziose
- Pianificazione e della fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale
- Proposizioni e di pareri pro-veritate
- Assistenza e redazione di interpellati
- Redazione di dichiarazioni fiscali
- Assistenza in procedure concorsuali

Consulenza SOCIETARIA

- Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e commerciale nelle fasi di costituzione, modifica e scioglimento, nonché nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scorpori d'azienda
- Negoziazione, trattazione e stipulazione di contratti
- Organizzazione aziendale e strategie d'impresa

Consulenza DEL LAVORO

- Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
- Adempimenti relativi all'amministrazione del personale
- Proposizioni e ed analisi del costo del personale
- Consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali


Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

LE NOSTRE AREE DI CONSULENZA

Le aree di consulenza si sono sempre adeguato al passo con i tempi e alle **necessità dell'impresa**. A tal fine lo Studio CMNP ha potenziato nel tempo la propria struttura con **figure professionali di alto profilo** che hanno permesso di mantenere la **qualità** il parametro di riferimento che da sempre contraddistingue l'Associazione.

Un'ulteriore area che non è stata mai trascurata è quella inerente la **formazione** dove lo studio è impegnato con la sua struttura e i suoi professionisti, in qualità di relatori, nei principali **convegni** in ambito nazionale. Viene inoltre fornita, a richiesta dell'azienda, la **formazione on site**, su tematiche specifiche di cui si necessita l'aggiornamento per il proprio personale, codificata da materiale didattico.




ANTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI
I professionisti che operano sotto il marchio ANTI
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani e Tributaristi di tutti i Tribuni e Sottosezioni Lombardi



pierpaolo.ceroli@cmnp.it

GRUPPO **24** ORE



**GRAZIE
per
L'ATTENZIONE**

info@cmnp.it



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C